

N.R.G. 1567/2020



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CUNEO  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Cuneo in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa nrg 1567/2020 avente ad oggetto nullità delle clausole del contratto di conto corrente promossa

DA

in persona del legale  
rappresentante p.t. con il patrocinio dell'Avv. Franco Fabiani come da procura in atti

ATTRICE

CONTRO

**BPER BANCA S.P.A.**, con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Celona, dell'Avv. Guido Bianchetti e dell'Avv. Alessandro Fulcheri, come da procura in atti

CONVENUTA

Conclusioni delle parti

**PARTE ATTRICE**

*Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:*

*i) accertare e dichiarare:*

*- la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito sino alla data del 29 luglio 2009, per inefficacia e inapplicabilità della Delibera CICR 9/2/2000;*

*- la illegittimità della applicazione, almeno sino al 27 settembre 2006, di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93, per nullità e/o inefficacia della convenzione contrattuale di determinazione per rinvio agli usi;*

*- la illegittimità dell'addebito di somme per CMS e per spese;*

*e ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 15.079,93 (come risultante dalla esperita CTU – “Secondo conteggio (B)” - a pag. 22 e 23 della Relazione Tecnica d'Ufficio);*

*ii) condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 15.079,93 (differenza tra il*



saldo da estratto conto al 31/12/2019, pari a € 422,48 ed il saldo rideterminato, pari a € 15.502,41);

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese di lite, comprensive di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi.

#### **PARTE CONVENUTA**

*Reiectis contrariis*

*In via preliminare*

*Dichiararsi la nullità delle domande avversarie, ai sensi dell'art. 164, c.p.c.*

*Nel merito*

*Respingersi, siccome infondate in fatto e in diritto le domande tutte avanzate nel presente giudizio dalla \_\_\_\_\_ nei confronti della BPER Banca S.p.A.*

*In ogni caso*

*Dichiararsi tenuta e condannarsi l'attrice alla rifusione a favore della BPER Banca S.p.A. delle spese e del compenso riferiti al presente giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed oltre a C.P.A. ed IVA.*

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO**

1. La società attrice \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante ha convenuto in giudizio la banca BPER, esponendo di essere intestataria di conto corrente n. 21837, originariamente acceso presso Cassa di Risparmio di Saluzzo, premettendo di aver richiesto alla banca la documentazione contrattuale e gli estratti conto ai sensi dell'art. 119 TUB e che è stata consegnata, tra l'altro, la sola documentazione inerente il contratto di conto corrente risalente al 6 aprile 1990 e la copia dei diversi contratti di affidamento succedutisi nel tempo. Ciò posto, l'attrice lamenta l'illegittimità di addebiti effettuati dalla banca nel corso del rapporto, in esecuzione di plurime illegittime clausole contrattuali. Nel dettaglio, parte attrice ha in primo luogo contestato l'applicazione di interessi anatocistici, addebitati per un complessivo importo di euro 3.500,36, da ritenersi inapplicabili anche a seguito della delibera CICR 9 febbraio 2000, inefficace in ragione della inidoneità a derogare l'art. 1283 c.c. e in considerazione della illegittimità costituzionale dell'art. 25 d.lgs. 342/1999, su cui la delibera si fonda, dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 e stante anche il divieto anatocistico introdotto dalla Legge di Stabilità 2014, legge n. 147/2013; l'applicazione di spese e oneri non specificamente pattuiti, per un complessivo importo di euro 1.880,20; l'applicazione di interessi ultralegali e pattuiti per



iscritto soltanto a far data dal settembre 2006, per un complessivo importo di euro 5.235,37; l'illegittima applicazione di addebiti in forza di commissione di massimo scoperto, non espressamente e specificamente pattuita e delle successive commissioni di istruttoria veloce, in difetto di prova dell'esigenza di tale commissione e della commissione disposizione fondi, per erronea determinazione della base di calcolo, il tutto per un complessivo importo di euro 1.860,79. Per l'effetto, la società attrice ha chiesto la rideterminazione del saldo contabile di conto corrente, depurato dei predetti addebiti illegittimi, con conseguente condanna della banca alla rettifica del saldo di conto corrente nella misura di euro 12.476,72, come determinata sulla scorta di perizia di parte e chiedendo la restituzione di detto importo per il caso di sopravvenuta estinzione del rapporto di conto corrente.

**2.** La convenuta si è costituita, contestando fermamente le argomentazioni attoree e in primo luogo eccependo la parziale inammissibilità della domanda attrice quanto alla richiesta ripetizione delle somme illegittimamente addebitate per il caso di chiusura del conto e la genericità della domanda attorea, quanto alle contestazioni relative alle plurime violazioni poste in essere dalla banca, invocando la nullità dell'atto di citazione, censurando altresì il contegno attoreo quanto alla contestazione di illegittimi addebiti risalenti nel tempo, con conseguente violazione dei canoni di correttezza e buona fede. Sempre in via preliminare, ha eccepito la intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie eseguite nel decennio anteriore al 10 luglio 2008, data di costituzione in mora. Nel merito, la convenuta ha contestato paritamente e specificamente le singole censure attoree, quanto all'applicazione di interessi anatocistici e alla dedotta inefficacia della delibera CICR del 9 febbraio 2000, con riferimento al sopravvenuto adeguamento della banca alle disposizioni dettate dalla norma secondaria, per effetto della illegittimità costituzionale dell'art. 25 co. 3 d.lgs. 342/1999, dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000, in quanto interpretazione contrastante con la stessa pronuncia della Corte nonché dell'invocato divieto anatocistico sancito dalla Legge di Stabilità 2014, stante la portata non immediatamente precettiva della legge. Del pari, la convenuta ha contestato l'asserita illegittimità delle spese tenuta conto e il preteso effetto anatocistico, ritenendo legittima la pattuizione della clausola di rinvio all'uso piazza e richiamando la espressa pattuizione degli interessi specificamente riportata a far data dal 2006. Da ultimo, ha contestato i rilievi relativi all'applicazione di commissioni, specificando di non aver mai applicato la commissione di massimo scoperto, né la commissione di istruttoria veloce e invocando la legittimità della clausola di messa a disposizione fondi, puntualmente determinata. Per l'effetto, la convenuta ha concluso chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

**3.** Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con CTU volta a determinare l'esatto saldo contabile del rapporto di conto corrente e successiva integrazione, al fine di elaborare un conteggio alternativo che tenesse conto di documentazione acquisita dalla CTU. Esauriti detti incombenzi istruttori, è stata fissata



udienza di precisazione delle conclusioni e la causa è passata in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

4. La causa va decisa sulla scorta delle risultanze della ctu svolta in corso di causa, le cui conclusioni vanno integralmente recepite, atteso che l'elaborato si presenta esente da vizi logici e di motivazione, pienamente rispondente ai quesiti sottoposti e rispettoso del contraddittorio, anche nelle risposte che la ctu incaricata ha fornito alle osservazioni dei consulenti delle parti. Ciò premesso, occorre in via preliminare rilevare che, come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, incombe sull'attore correntista l'onere della prova, in caso di contestazione del conto corrente e di rideterminazione del relativo saldo, finalizzato all'azione di ripetizione, in conformità anche a quanto già affermato da C. Civ. 9201/2015: l'onere probatorio, gravante su chi intenda far valere in giudizio un diritto, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", come nel caso di specie, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere. In questo senso, da ultimo, C. Civ. n. 33009/2019: *"nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione"*.

4.1. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che la convenuta banca ha sollevato eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie effettuate oltre il decennio antecedente la data della domanda. Muovendo dai principi affermati sul punto da C. Civ. Sez. Un. 24418/2010, giova evidenziare che la pronuncia ha distinto le rimesse ripristinatorie della provvista da quelle aventi invece carattere solutorio ed effettuate in esecuzione di un pagamento nel corso del rapporto. Le prime sono quelle concernenti un conto corrente affidato con un saldo passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, mentre le rimesse effettuate in esecuzione di un pagamento, al fine di estinguere uno scoperto di conto corrente, si riscontrano nel conto corrente passivo privo di affidamento o in un conto corrente con saldo passivo eccedente il limite massimo dell'affidamento. La distinzione, come è noto, si riflette nella decorrenza del diverso termine prescrizione, a seconda che si tratti di rimesse solutorie, per le quali la prescrizione decorre dalla data di annotazione, o di rimesse ripristinatorie, la cui prescrizione decorre dal momento della chiusura del conto.

4.2. Tanto premesso e partendo dalla eccezione svolta dalla banca, occorre in primo luogo evidenziare che l'eccezione è stata validamente sollevata, posto che la giurisprudenza di legittimità ha di recente chiarito che non compete alla banca convenuta fornire *specifica indicazione* delle rimesse solutorie, essendo tale incumbente estraneo alla disciplina positiva di tale eccezione (C. Civ. ord. 18581/2017). La questione è stata da ultimo risolta dalla pronuncia C. Civ. Sez. Un. 15895/2019, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *"l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di*



*conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie". In tale solco interpretativo si sono poste le successive pronunce: "...nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte; al contrario, il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione" (C. Civ. n. 21225/2022).*

5. Ciò posto, nel caso di specie, la società attrice risulta titolare del conto corrente acceso presso la allora Cassa di Risparmio di Saluzzo nel 1990 e recante n. 21837; agisce al fine di accertare l'effettivo saldo di conto corrente, depurato da addebiti illegittimi eseguiti per l'applicazione, da parte della banca, dell'anatocismo, di tassi ultralegali non pattuiti, di commissione di massimo scoperto e altre commissioni, di spese chiusura conto. Occorre in primo luogo rilevare che, in conformità alle richiamate coordinate interpretative, il compendio documentale complessivamente acquisito al processo è costituito dal contratto di conto corrente, acceso in data 6 aprile 1990 (doc. 5 fascicolo parte convenuta) e dei relativi conti accessori, in particolare l'apertura di credito del 17 giugno 1990 (doc. 6 fascicolo parte convenuta), nonché degli ulteriori contratti di affidamento succedutisi nel corso degli anni: copia del contratto di affidamento del settembre 2006, contenente le specifiche condizioni economiche, nonché degli ulteriori affidamenti del 21 luglio 2010, dell'8 luglio 2011 e del 26 settembre 2013 (docc. 8-12 fascicolo parte attrice).

5.1. Parte attrice, conformemente all'onere probatorio posto a suo carico, ha prodotto in atti gli estratti conto del rapporto, decorrenti tuttavia dal primo trimestre 2000 fino quarto trimestre 2019 (docc. 16-95 fascicolo parte attrice). La convenuta banca, dal canto suo, ha prodotto in atti la copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2000 contenente l'adeguamento alla delibera CICR 9 febbraio 2000 in materia di anatocismo (doc. 1 fascicolo parte convenuta), nonché le comunicazioni periodiche di variazione unilaterale del rapporto dal 2010 al 2020 (docc. 2-21 fascicolo parte convenuta). Su tale documentazione la ctu ha pertanto condotto le proprie indagini peritali; all'esito, è stata disposta integrazione tenendo conto della acquisizione, da parte della ctu, del documento contrattuale già prodotto in atti e privo di sottoscrizione e data; la ctu ha elaborato pertanto due diverse ipotesi di conteggio e una terza integrativa, in conformità al quesito posto e tenendo conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il contratto, come peraltro accertato anche dalla ctu, non riporta alcun tasso di interesse creditore, prevedendo soltanto genericamente la corresponsione di interessi, commissione di massimo scoperto e spese; prevede altresì la capitalizzazione annuale degli interessi a credito e la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito. Quanto al tasso di interesse debitore, il contratto fa riferimento agli usi su piazza, così come le



spese di tenuta conto e le commissioni di massimo scoperto, prive di indicazione relativa alla base di calcolo.

5.2. Le condizioni economiche applicate al conto corrente sono state specificate soltanto nel contratto di affidamento semplice del 27 settembre 2006 (doc. 8 fascicolo parte attrice), oggetto di accertamento della ctu e recante, nel dettaglio: un tasso debitore del 7,50% annuo e del 7,7136% effettivo; un tasso debitore extra fido: 13,60% annuo, corrispondente al 14,3095% effettivo; la commissione di massimo scoperto stabilita allo 0,25%; commissione di massimo scoperto extra fido dello 0,50%; la pattuizione di specifiche spese e conferma della linea di credito di euro 24.823,00. Nel documento recante “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi” (doc. 9 fascicolo parte attrice), viene stabilita la pari periodicità trimestrale degli interessi debitori e creditori, le commissioni e le spese.

5.3. La ctu ha altresì analizzato le caratteristiche dei singoli contratti di affidamento, via via stipulati dalla società attrice: il contratto di affidamento del 21 luglio 2010 prevede la conferma della linea di credito di euro 25.823,00; un tasso debitore dell'8,00% annuo e corrispondente all'8,2432% effettivo; un tasso debitore extra fido, al pari del tasso di mora, dell'11,90% annuo, corrispondente al 12,4416% effettivo; la commissione di messa a disposizione fondi esente fino ad euro 3.000,00 e applicata nella misura dello 0,30% del fido accordato giornaliero con massimo di € 60,00; la quantificazione di altre spese quali diritti di segreteria trimestrali, spese su richiami scritti, spese per anticipo fatture, per Ri.Ba. e conferme d'ordine, per Mav, Rid, effetti cartacei. Quanto al contratto di affidamento dell'11 luglio 2011 (doc. 11 fascicolo parte attrice), risulta confermata la linea di credito fino ad euro 25.823,00; il contratto prevede altresì un tasso debitore del 9,00% annuo, corrispondente al 9,3083% effettivo); un tasso debitore extra fido dell'11,90% annuo, corrispondente al 12,4416% effettivo; la commissione di messa a disposizione fondi applicata allo 0,30% del fido accordato giornaliero con massimo di € 120,00; un TAEG stabilito al 10,31% e la quantificazione di spese quali diritti di segreteria trimestrali, spese su richiami scritti, spese per anticipo fatture, per Ri.Ba. e conferme d'ordine, per Mav, Rid, effetti cartacei, con espresso riferimento al divieto di capitalizzazione degli interessi, fatto salvo il disposto dell'art. 1283 c.c.. Quanto al contratto di affidamento del 23 settembre 2013, risulta confermata la linea di credito pari ad euro 155.000,00, con previsione di un tasso debitore dell'8,50% annuo, corrispondente all'8,775% effettivo; un tasso debitore extra fido del 18,50% annuo, corrispondente al 19,823% effettivo; una commissione di messa a disposizione somme contribuito sul fido accordato applicata nella misura dello 0,50%, una commissione di istruttoria veloce di euro 20,00, oltre all'applicazione di spese specificamente determinate. In conformità al quesito, la ctu ha condotto le proprie indagini sulla scorta della documentazione depositata in atti e partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto prodotto che, nel caso di specie, è l'estratto conto del primo trimestre 2000 che presentava un saldo debitore pari ad euro 150.375,86; il saldo finale è pari ad euro 422,48.



6. La CTU incaricata ha in primo luogo verificato la pattuizione dei tassi di interesse, rilevando che “...nel *“benestare di lettera di apertura di conto corrente”* (allegato 5 dell’atto di citazione) per quanto riguarda il tasso di interesse debitore: si fa riferimento agli *“usi su piazza”*. Soltanto con il documento *“contratto di affidamento semplice”* (allegato 8 dell’atto di citazione) vengono stabilite le misure del tasso debitore (7,50% annuo) e del tasso debitore extra fido (13,60% annuo). Pertanto dal periodo 01/01/2000 fino al 26/09/2006 il tasso a debito applicato è quello dei Tassi B.O.T. ex art.117 T.U.B. (già art.5 L. 154/92), ovvero il MINIMO tasso BOT dei 12 mesi precedenti le chiusure trimestrali. Dal 26/09/2006 si applicano i tassi pattuiti con la banca e successive modifiche comunicate...”.

7. Quanto alla commissione di massimo scoperto, occorre sul punto premettere che tale costo rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista e indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità (C. Civ. 870/2006); in ciò risiede la giustificazione causale della commissione che pertanto, secondo la giurisprudenza prevalente, è da ritenersi valida. L’art. 117 bis TUB, dopo le modifiche del 2009 e del 2012 ha stabilito inoltre la legittimità della sola commissione omnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento; è pertanto legittima la pattuizione della commissione di massimo scoperto ove siano noti la misura del tasso applicato, i criteri di calcolo e la sua periodicità. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, seguita dalla giurisprudenza di merito assolutamente conforme: *“in tema di conto corrente bancario è nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”* (C. Civ. n. 19825/2022; in senso conforme, C. App. Palermo, n. 902/2023; C. App. Ancona, n. 733/2023; C. App. Sassari, n. 56/2023; Trib. Firenze, n. 644/2022; Trib. Palermo, n. 2849/2022; Trib. Monza, n. 499/2021). In conformità alle richiamate coordinate giurisprudenziali, la Consulente ha accertato la presenza della clausola di pattuizione della commissione di massimo scoperto, rilevando che viene indicata la sola pattuizione del tasso applicato, pari allo 0,25% e allo 0,50 extra fido con periodicità relativa al periodo di regolamento contabile, nulla prevedendo in ordine alle modalità di calcolo. In conformità ai richiamati principi giurisprudenziali, la clausola è pertanto da ritenersi nulla; correttamente la Consulente ha pertanto provveduto all’espunzione delle somme addebitate dalla banca a tale titolo fino al dicembre 2007, momento in cui risulta non applicata più alcuna commissione da parte della banca, per un complessivo importo di euro 1.860,80.

8. Quanto agli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione trimestrale, si deve rilevare che sin dall’inizio del rapporto, era prevista una diversa periodicità per la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, annuale per quelli creditori e trimestrale per quelli debitori, come si evince dalla lettura del documento contrattuale. La capitalizzazione degli interessi è consentita nel nostro ordinamento entro i limiti previsti dall’art. 1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza,



purchè siano dovuti da almeno sei mesi e può essere derogata da usi contrari che si identificano con gli usi normativi di cui agli artt. 1 e 8 delle preleggi.

8.1. La giurisprudenza di legittimità ormai consolidata ha chiarito che la capitalizzazione trimestrale degli interessi è un uso negoziale e non un uso normativo, difettando dei requisiti della costanza, generalità, durata e *opinio iuris seu necessitate* e in quanto tali si pongono quindi in contrasto con l'art. 1283 c.c. (C. Civ. 21095/2004); si deve pertanto concludere per la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in quanto contraria a norme imperative. A seguito dell'intervento del legislatore con d.lgs. 342/1999 e la delibera CICR 9 febbraio 2000 è stato ammesso l'anatocismo bancario per una serie di operazioni bancarie tra i conti correnti, purché sia prevista una pari periodicità nel conteggio tra gli interessi debitori e quelli creditori; l'adeguamento deve essere comunicato dalla Banca al cliente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

8.2. Da ultimo, si deve richiamare il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto insufficiente tale condizione al fine di legittimare la pratica anatocistica, sia pur con pari periodicità, necessitando, tale clausola, di una specifica pattuizione scritta, trattandosi di clausola peggiorativa delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente. Nel dettaglio, con recente pronuncia, che ben sintetizza i termini della questione, osserva la Corte che “...*nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso direttamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art. 7 e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass. Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia di incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degli interessi, stabilito dall'art. 2, comma 2 della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di*





*interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista” (C. Civ. n. 17634/2021).*

8.3. Nel caso di specie la ctu ha rilevato la corretta pattuizione della pari periodicità della capitalizzazione trimestrale a far data dal 29 luglio 2009, allorquando nel documento recante “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi” (allegato 9 dell’atto di citazione), sottoscritto dal legale rappresentante della società attrice, viene tra l’altro regolamentata l’identica periodicità trimestrale degli interessi debitori o creditori, le commissioni e le spese. Per l’effetto, la CTU ha provveduto alla espunzione degli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione fino a tale data.

9. Per quanto riguarda le ulteriori spese addebitate dalla banca, la CTU ha rilevato che le stesse non erano oggetto di specifica pattuizione, risultando il richiamo agli usi su piazza. Tali spese sono state determinate soltanto a partire dal contratto di affidamento semplice del 26 settembre 2006; conseguentemente, ha provveduto alla espunzione di tutte le spese addebitate nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 26 settembre 2006. Ad integrazione del quesito, disposta con ordinanza resa a verbale in sede di conferimento dell’incarico peritale, è stato richiesto alla ctu di elaborare un conteggio alternativo che tenesse conto della prescrizione delle rimesse solutorie effettuate anteriormente all’11 luglio 2008, considerando la diffida inoltrata alla convenuta banca in data 11 luglio 2018 ed in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, C. Civ. Sez. Un. n. 24418/2010. Ad ulteriore integrazione della perizia è stata disposta altresì l’acquisizione del documento contrattuale, privo di una delle pagine, all’esito delle valutazioni esposte da questo Tribunale con ordinanza del 23 luglio 2022. La ctu, all’esito dell’acquisizione, ha provveduto ad integrare la relazione con una ulteriore ipotesi di calcolo, tenendo conto delle spese concordate e risultanti dalla documentazione contrattuale.

9.1. All’esito delle valutazioni, la ctu ha elaborato due scenari, nonché un ulteriore scenario comprendente un conteggio che tenesse conto delle risultanze rivenienti dal documento acquisito. Il primo scenario tiene conto della prescrizione delle rimesse solutorie anteriori all’11 luglio 2008, considerando un tasso di interesse passivo pattuito con successive modificazioni, come riportato nella tabella riassuntiva allegata alla relazione; la capitalizzazione trimestrale degli interessi; la espunzione della cms, le spese pattuite con successive modificazioni. Considerando il saldo all’11 luglio 2008, risulta un saldo iniziale di euro 21.540,39 a debito della correntista e un saldo finale pari ad euro 422,48. La seconda ipotesi di conteggio non tiene conto della prescrizione, considerando la decorrenza del conteggio al 31 dicembre 1999; un interesse passivo applicato ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB dal 31 dicembre 1999 al 26 settembre 2006, risultando per il prosieguo la specifica pattuizione dei tassi; la espunzione della capitalizzazione trimestrale fino al 29 luglio 2009 e della commissione di massimo scoperto; l’espunzione di tutte le spese fino alla specifica pattuizione del 26 settembre 2006, con un saldo finale pari ad euro 15.502,41.



9.2. All'esito dell'acquisizione del documento mancante da parte della Consulente, è stata elaborata un'ulteriore ipotesi di calcolo correttiva di quella sub B, non tenendo conto della prescrizione decennale e considerando la decorrenza del conteggio dal 31 dicembre 1999; l'interesse passivo, dal 31 dicembre 1999 al 26 settembre 2006, applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB; dal 26 settembre 2006, applicando il tasso contrattualmente previsto; espunzione della capitalizzazione trimestrale fino al 29 luglio 2009; espunzione della commissione di massimo scoperto e applicazione delle spese contrattualmente pattuite, per un saldo finale di euro 14.147,75 a credito della correntista.

9.3. Ritiene il Tribunale si debba propendere per la terza ipotesi di calcolo, correttiva della seconda, con esclusione della prescrizione invocata dalla banca convenuta, in conformità al condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale. Ciò in quanto risulta pacificamente che il conto corrente era ancora aperto al momento della introduzione del giudizio e che pertanto l'attrice ha agito non al fine di ottenere la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate – domanda proposta soltanto in via subordinata e alternativa, per il caso di chiusura del contratto di conto corrente in corso di causa – ma per l'accertamento delle poste illegittimamente addebitate dalla banca e per la conseguente rettifica del saldo. In altri termini, secondo il richiamato orientamento, il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità, con azione imprescrittibile, del titolo su cui l'annotazione illegittima si basa e di conseguenza, al fine di ottenere la rettifica in suo favor delle risultanze del conto, essendo la rettifica non un diritto a sé stante ma soltanto la rappresentazione contabile della nuova realtà giuridica che si instaura a seguito dell'esercizio di un diritto (azione finalizzata ad accertare l'illegittimità del titolo su cui l'annotazione si fondava), con conseguente infondatezza della pretesa prescrizione del “diritto alla rettifica”, invocata dalla convenuta banca. In tal senso si è espressa la recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “...non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto altro non è che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorchè il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile” (C. Civ. n. 3858/2021). Per tali motivi, l'eccezione deve ritenersi infondata e conseguentemente il saldo contabile deve essere rettificato nella misura indicata dall'ipotesi sub C e pertanto nell'importo di euro 14.147,75 a favore della correntista.

**10.** Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerato lo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia; considerata pertanto la complessiva attività svolta e le questioni affrontate, la convenuta banca deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori come per legge. Spese di ctu definitivamente a carico della convenuta soccombente.

**PQM**



Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:

**accerta e dichiara** che il saldo dei rapporti dare/avere tra le parti, relativamente al contratto di conto corrente n. 21837, deve essere rideterminato nell'importo complessivo di euro 14.147,75 a favore della correntista società

**condanna** la convenuta BPER Banca alla rifusione delle spese di lite in favore della società attrice, spese che si liquidano in complessivi euro 5.077,00, per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;

**pone** definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.

Cuneo, 16 gennaio 2024

Il Giudice  
Dott. Ruggiero Berardi

